

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1415 DEL 29/08/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO VENEZIA (IUSVE) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1468/24

Il Responsabile “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano per il rilascio di Lauree e Titoli Universitari Superiori, ha chiesto il rinnovo della Convenzione con questa Azienda per lo svolgimento di tirocini curriculari dei propri studenti in vista del conseguimento delle lauree o dei titoli *post lauream*;

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e sue s.m.i., stabilisce tra l’altro che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite Convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia, ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, in attuazione della suddetta normativa, è stato emanato il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

La Regione Veneto, a sua volta, ha dato attuazione alla normativa sopra citata adottando la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, in particolare art. 41 e successivamente, con DGR n. 1816 del 07.11.2017, il Regolamento “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3”.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’approvazione della Convenzione, il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la formazione di tipo curriculare degli studenti iscritti presso l’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE)”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari con l’Istituto Universitario Salesiano Venezia “IUSVE”, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(per il dr. Leopoldo Ciato – dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE QUADRO PER IL TIROCINIO CURRICULARE

stipulata tra

IUSVE – ISTITUTO UNIVERSITARIO
SALESIANO VENEZIA

(d'ora in poi denominato "IUSVE"), promosso dallo IUS (Istituto Universitario Salesiano), con sede in Via dei Salesiani 15, 30174 Venezia Mestre, C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 04110730274, rappresentato dal Direttore IUSVE, prof. Nicola Giacomini, nato in Riva del Garda (TN) il 6 ottobre 1971 (C.F. GCPNCL71R06H330E), munito dei poteri giusta Procura Speciale del Legale rappresentante IUS, Ente gestore di IUSVE, don Silvio Zanchetta, nato in Feltre (BL) il 25 settembre 1970, procura rilasciata in data 25 novembre 2020, Rep. n. 657, Racc. n. 575 dell'avv. Umberto Accordini, Notaio in Valeggio sul Mincio, iscritto al Collegio Notarile di Verona;

e

AZIENDA ULSS 8 BERICA

con sede in Viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F./P.IVA 02441500242 – PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale (di seguito indicata "Ente ospitante").

PREMESSO CHE

- lo IUS è ente gestore dello IUSVE Istituto Universitario Salesiano Venezia, con sede a Venezia – Mestre, in via dei Salesiani 15;
- lo IUSVE è aggregato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma (decreto di aggregazione della *Congregatio de Institutione Catholica* della Santa Sede, prot. n. 1597/2004 del 29 agosto 2005, del 3 settembre 2011, del 4 gennaio 2017 e del 2 settembre 2022), Università di diritto pontificio dipendente dalla Santa Sede, canonicamente eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con Decreto del 3 maggio 1940, prot. n. 265/40;

- l'Università Pontificia Salesiana, come tutte le Università di diritto pontificio aderenti al sistema universitario della Santa Sede, fa parte dello Spazio Europeo di Istruzione Superiore (EHEA) costituito a partire dal c.d. Processo di Bologna;
- lo IUSVE è un'istituzione universitaria che eroga un'offerta formativa accademica (Baccalaureati e Licenze; Diplomi universitari di I e II livello e Corsi di perfezionamento universitario) tramite l'aggregazione alla Università Pontificia Salesiana di Roma e, in aggiunta, Corsi di Alta Formazione non accademica;
- lo IUSVE intende garantire ai propri Studenti un'attività di tirocinio da svolgere presso strutture pubbliche e private accreditate esterne all'istituzione universitaria, finalizzata all'acquisizione di competenze ad integrazione del curriculum universitario in vista del conseguimento delle lauree o dei titoli *post lauream*;
- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- in sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor aziendale, del tutor e del supervisore IUSVE;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d. le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici...) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. Il soggetto ospitante farà svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio.

Art. 2 - Obblighi del Soggetto ospitante

1. Accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi dello IUSVE per lo svolgimento di tirocini da effettuarsi secondo le modalità indicate dal progetto formativo.
2. Favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro.
3. Conformarsi a tutti gli adempimenti di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
4. Designare un proprio responsabile incaricato (tutor aziendale) con il compito di seguire il tirocinante e di certificare i risultati del tirocinio attraverso la redazione della valutazione finale.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto promotore

1. Assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Si precisa che la garanzia offerta dalla polizza RCT è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato (IUSVE) dallo svolgimento delle attività istituzionali svolte dal tirocinante, nei limiti di polizza. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante si impegna a segnalare l'evento a IUSVE il quale informerà, nei tempi previsti dalla normativa vigente, gli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta).
2. Designare un tutor con funzioni di supervisione e coordinamento dell'attività di tirocinio.
3. Comunicare all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente e all'INAIL l'avvio del tirocinio presso il soggetto ospitante.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo nel rispetto di orari e indicazioni fornite dal soggetto ospitante;
2. Annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante.
3. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
4. Mantenere la necessaria riservatezza e non diffondere dati e informazioni, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, in merito a processi produttivi, prodotti e ogni altra conoscenza legata al *know how* e alle attività svolte dal Soggetto ospitante, salvo che ciò non sia da esso espressamente previsto o concesso e fatte salve le legittime richieste di Pubbliche Autorità provviste di idoneo titolo.
5. Rispettare il Codice Etico del Soggetto ospitante.
6. Nel caso in cui l'esperienza di tirocinio sia oggetto di elaborato di tesi, il laureando sarà tenuto al rispetto della normativa e alla regolamentazione IUSVE in materia di privacy prevista per lo svolgimento di tesi sperimentali. Laddove non vi siano dati rilevanti ai fini privacy ma tale elaborato intenda trattare dati e informazioni del Soggetto ospitante, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, il laureando deve previamente acquisire consenso espresso da parte del Soggetto ospitante.

Art. 5 - Normativa di igiene e sicurezza

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:
 - a. Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR

- del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b. Il soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
2. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione **potrà essere rinnovata a richiesta del Soggetto Promotore previa disponibilità del Soggetto Ospitante**. La parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra, mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata, con almeno tre mesi di anticipo.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. In forza della stipula della presente convenzione il soggetto ospitante tratta per conto del soggetto promotore i dati degli studenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto promotore nomina il soggetto ospitante responsabile del trattamento.
2. Per l'effetto, il soggetto ospitante dichiara di operare in linea con i principi stabiliti dal Regolamento (Ue) 2016/679, e si impegna a trattare i dati personali ricevuti solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale e sino alla cessazione dello stesso.
3. Il soggetto ospitante dichiara altresì di aver adottato tutte le misure di sicurezza atte a garantire la protezione dei dati ricevuti e si impegna a chiedere espressa autorizzazione al soggetto promotore nel caso in cui dovesse ricorrere ad un altro responsabile per l'adempimento di alcuni incarichi.

Art. 8

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente, l'eventuale imposta di bollo sarà a carico del Soggetto Promotore.

Art. 9

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.



Via dei Salesiani, 15 - 30174 Venezia-Mestre
T. 041.5498511 - F. 041.5498504
info@iusve.it - www.iusve.it

Per il Soggetto ospitante

Rappresentante Legale

***Istituto Universitario Salesiano Venezia
"IUSVE"***

Prof. Nicola Giacomini

Per il Soggetto promotore

Direttore Generale

Azienda ULSS 8 Berica

Dott.ssa Patrizia Simionato